

**Risposte FISE alla consultazione della Commissione Europea sul tema dei ritardi di pagamento.**

- La normativa sui ritardi di pagamento nell'UE prevede attualmente che un creditore può richiedere **interessi di mora pari a circa l'11%** in caso di pagamento tardivo. A vostro parere, tale interesse è ragionevole e atto ad incoraggiare il tempestivo pagamento nelle transazioni commerciali?

**NO. Un aumento sarebbe utile, ma l'11% è già probabilmente un deterrente sufficiente, in quanto per il creditore già con questo livello di tassi risulta più conveniente finanziarsi sul mercato e pagare puntualmente i propri creditori, piuttosto che pagare loro gli interessi ordinari e di mora in applicazione della Direttiva. Ma il debitore detiene un potere contrattuale forte, che porta facilmente il creditore a rinunciare al proprio credito per interessi. Ciò rende prevalentemente inutilizzato ed inutilizzabile il rimedio apprestato dalla Direttiva comunitaria**

Se pensate che il tasso d'interesse è ingiustificato o sproporzionato, ritenete che sia: **troppo basso / troppo elevato.**

**Certamente non è troppo elevato, anzi con l'attuale aumento del costo del denaro può essere considerato da elevare, ma il problema è, come già detto nella risposta alla domanda precedente, nella debolezza "contrattuale" del debitore, che lo porta in realtà a rinunciare ad esercitare il diritto agli interessi maturati.**

- Quale sarebbe un tasso d'interesse più appropriato per i ritardi di pagamento?

**Quello che comunque risulti in modo significativo di qualche punto percentuale più alto delle modalità di finanziamento alternativo che potrebbe avere il debitore, purché, come più volte detto, effettivamente esigibile da parte del creditore**

- Si potrebbe introdurre nell'Unione europea una "commissione per i ritardi di pagamento", vale a dire un importo minimo, basato sull'entità del debito, applicabile automaticamente in aggiunta ad un interesse di mora di circa l'11%. Ritenete che una tale commissione possa essere utile?

***No, non sarebbe di per sé utile, per le ragioni già dette. Potrebbe essere utile a due sole condizioni: la prima, che si tratti in realtà di una penalità applicata automaticamente da una autorità indipendente pubblica, su situazioni di ritardo contrattuale di pagamento verificate automaticamente da tale Autorità, su segnalazione o sulla base di autonome verifiche (per le Pubbliche Amministrazioni tale verifica dovrebbe essere relativamente agevole); la seconda condizione, che non sia rinunciabile da parte del creditore***

- A volte le grandi imprese si rifiutano sistematicamente di pagare l'intero importo adducendo motivi non previsti dal contratto oppure pagano sempre molto tempo dopo la scadenza della fattura. Ritenete possa essere utile autorizzare le organizzazioni che rappresentano le PMI ad intervenire a nome delle stesse prima che venga intentata una causa (ad esempio, svolgendo un ruolo di intermediazione) oppure durante un processo?

***SI. E sottolineiamo che il problema non riguarda solo le PMI. Anche le grandi imprese, soprattutto nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sono altrettanto, e talvolta in misura maggiore, danneggiate dai ritardi di pagamento, specie se labour intensive come avviene nella stragrande parte dei casi nel comparto dei servizi. Quanto al danno che si produce anche per le imprese di grandi dimensioni, si pensi che anche le imprese maggiormente patrimonializzate (capitale sociale e riserve) sono costrette a rinviare o a ridurre investimenti destinati alla crescita aziendale, ma che avrebbero una ricaduta generale, dovendo utilizzare il patrimonio per finanziare il circolante (cioè i crediti non riscossi, nel mentre si deve far fronte ai pagamenti). Tuttavia, l'autorizzazione alle associazioni di rappresentanza delle imprese ad agire in giudizio non è di per sé una soluzione; per giurisprudenza largamente prevalente, questa possibilità è già riconosciuta in Italia, e tuttavia i casi di azione in giudizio da parte delle associazioni delle imprese sono rarissimi, e***

*ciò perché comunque l'iniziativa associativa è in genere comunque riconducibile ad una determinata impresa, la quale chiederà alla associazione di non agire, temendo ripercussioni (perdita del contratto o suo mancato rinnovo, ad esempio) nei confronti del debitore che è anche il suo committente.*

- Gli interessi di mora sono dovuti soltanto una volta scaduti i termini di pagamento pattuiti. Ritenete utile fissare un **termine massimo per l'esecuzione dei pagamenti tra imprese, oppure tra amministrazioni pubbliche e imprese** a livello europeo?

*Si, 20 giorni. Ma rimane il problema, più volte segnalato in risposta alle domande precedenti, del difficile esercizio effettivo di un tale diritto*

- E' necessario prevedere un **regime specifico e più favorevole per le microimprese e le piccole imprese** in caso di ritardi di pagamento?

*No, riteniamo che si tratti di un problema che riguarda le imprese tout-court, quale che sia la loro dimensione o quella del soggetto che paga tardivamente.*

- Indicare eventuali altri provvedimenti proposti:

1. Prevedere in ogni caso di tardivo pagamento una multa automatica **non rinunciabile e non condonabile, aggiuntiva e non sostitutiva degli interessi dovuti, ordinari e di mora, come previsti dalla Direttiva.**
2. promuovere una maggiore trasparenza: ad esempio potrebbe essere utile prevedere un obbligo diffuso per le PP.AA. **di tracciamento della procedura di pagamento, dal momento della maturazione del credito al momento del suo effettivo pagamento; ancora, dovrebbe essere reso obbligatorio pubblicare su propri siti i tempi medi e massimi di pagamento per ciascuna committenza.** Al perseguimento di tali obiettivi potrebbe essere utile l'utilizzo di strumenti informatici che garantiscano l'immediata conoscenza dei debiti specifici e del montante

complessivo aggiornato del debito inevaso verso i fornitori di beni e servizi, degli interessi e degli oneri, conseguenti al ritardo, a carico del debitore.